

Bruxelles, 3 aprile 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0023 (COD)**

7782/17
ADD 1

**CODEC 504
ENV 300
COMER 45
MI 285
ONU 49
SAN 130
IND 75**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione europea sulla comitatologia

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione della Commissione europea sulla cooperazione internazionale nel settore del mercurio

La convenzione di Minamata e il nuovo regolamento sul mercurio contribuiscono in modo significativo a proteggere i cittadini dall'inquinamento da mercurio a livello mondiale e nell'Unione.

Per garantire che tutte le Parti attuino correttamente la convenzione e per rafforzare ulteriormente le sue disposizioni, è necessario sostenere la cooperazione internazionale.

La Commissione europea si impegna pertanto a sostenere la prosecuzione della cooperazione, conformemente alla convenzione e nel rispetto delle politiche, delle norme e delle procedure dell'Unione applicabili, tra l'altro intervenendo nei seguenti ambiti:

- riduzione della distanza tra il diritto dell'Unione e le disposizioni della convenzione mediante la clausola di revisione dell'elenco di prodotti con aggiunta di mercurio vietati;
- nel quadro delle disposizioni della convenzione in materia di finanziamento, sviluppo delle capacità e trasferimento di tecnologia, attività quali migliorare la tracciabilità del commercio e dell'uso di mercurio, promuovere la certificazione delle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza mercurio e l'etichettatura dell'oro ottenuto senza mercurio nonché rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti di mercurio.

Dichiarazione del Belgio

Il Belgio esprime preoccupazione in merito alle disposizioni del regolamento relative allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio.

Il nuovo regolamento stabilisce (articolo 13) che i rifiuti (liquidi) di mercurio dovrebbero essere:

- sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione prima di essere stoccati in maniera permanente in impianti in superficie;
- sottoposti alla trasformazione prima di essere stoccati in maniera permanente in impianti sotterranei.

Il Belgio è convinto che la trasformazione e la solidificazione dei rifiuti di mercurio siano della massima importanza prima dello stoccaggio permanente di tali rifiuti in impianti in superficie e sotterranei. Questo è di fatto l'unico modo per garantire un adeguato livello di protezione dalla contaminazione ambientale e per prevenire effetti nocivi sulla salute.

Il Belgio ritiene che gli orientamenti di Basilea sul mercurio (UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1) dovrebbero essere utilizzati come base tecnica per garantire condizioni di parità a livello europeo e mondiale.

Il Belgio chiede alla Commissione europea di far realizzare una valutazione approfondita di tali disposizioni da parte di un consorzio indipendente di esperti qualificati in materia di ingegneria, tecnologie di smaltimento in discarica dei rifiuti, sostanze chimiche e scienze geologiche. Il mandato di tale valutazione, che dovrebbe tenere conto degli orientamenti di Basilea e di altre norme internazionali pertinenti, dovrebbe essere trasmesso senza indugio al "Comitato tecnico per i rifiuti" (Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione delle direttive relative ai rifiuti).
